

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 11
DEL 18 MARZO 2015
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 11
DEL 18 MARZO 2015

SO

11

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Direttore del Servizio turismo 12 marzo 2015, n. 700/PRO-DRAF/TUR

LR 2/2002 - articoli 144, 146, 147 e 148 - DPREg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. - Regolamento di esecuzione - articoli 2, 3, 4, 5 e 6 - Approvazione Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" - Anno formativo 2014/2015.

pag. **2**

Decreto del Direttore del Servizio turismo 12 marzo 2015, n. 701/PRO-DRAF/TUR

LR 2/2002 - articoli 144, 146, 147 e 148 - DPREg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. - Regolamento di esecuzione - articoli 2, 3, 4, 5 e 6 - Approvazione Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" - Anno formativo 2014/2015.

pag. **14**

Decreto del Direttore del Servizio turismo 12 marzo 2015, n. 702/PRO-DRAF/TUR

LR 2/2002 - articoli 144, 146, 147 e 148 - DPREg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. - Regolamento di esecuzione - articoli 2, 3, 4, 5 e 6 - Approvazione Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione" - Anno formativo 2014/2015.

pag. **27**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_SO11_1_DDS_TUR 700_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio turismo 12 marzo 2015, n. 700/PRODRAF/TUR

LR 2/2002 - articoli 144, 146, 147 e 148 - DPREg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. - Regolamento di esecuzione - articoli 2, 3, 4, 5 e 6 - Approvazione Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" - Anno formativo 2014/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il combinato disposto degli articoli 17 e 21, del DPREg./0277/Pres./2004, che disciplina le competenze del Direttore di Servizio;

PREMESSO che la legge 24 dicembre 2003, n. 363 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo") e successive modificazioni ed integrazioni, prevede all'articolo 3 l'obbligatorietà della messa in sicurezza delle piste di sci, ad opera dei gestori delle medesime aree sciabili;

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 ("Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, in cui i gestori delle aree sciabili, in relazione all'apertura al pubblico, devono dotare giornalmente con un certo numero adeguato di addetti alla sicurezza, le aree sciabili stesse, per garantire l'opera di prevenzione, soccorso e sicurezza dell'attività sciatoria;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale, recante al Titolo IX, Capo I, "Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci", ed in particolare l'articolo 143, in cui vengono riconosciute tali attività;

VISTO l'articolo 144, comma 1, della legge regionale, con cui viene istituito quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio Regionale, con attribuzione delle specifiche competenze in capo al medesimo;

VISTI, altresì, gli articoli 145 e 146 della legge regionale che regolano l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione", e che subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale regionale al conseguimento dell'abilitazione tecnica, così come prevista dall'articolo 147, comma 1, della legge regionale, che richiede la frequenza di appositi corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali dinnanzi ad una Commissione esaminatrice all'uopo costituita, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima;

TENUTO CONTO inoltre, che l'articolo 147, comma 2, della legge regionale, ha introdotto l'obbligo per le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione", di partecipare ai

corsi teorico-pratici formativi di aggiornamento professionale superando gli esami finali per poter svolgere la propria attività, pena la sospensione e la decadenza dell'iscrizione al relativo albo professionale regionale;

CONSIDERATO altresì, che in forza di quanto disposto dall'articolo 147, comma 3, della legge regionale, gli appositi corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, così come i relativi esami finali, sono promossi dall'Amministrazione regionale, ed organizzati dal Collegio Regionale, almeno ogni due anni;

VISTO l'articolo 148, comma 1, della legge regionale, che demanda ad un successivo apposito regolamento regionale di esecuzione la disciplina dei requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione, svolgimento e durata, sia dei specifici corsi teorico-pratici formativi per il conseguimento dell'abilitazione tecnica, che quelli relativi all'aggiornamento professionale, come altresì la definizione dei programmi didattici e le materie di insegnamento, le modalità per sostenere le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione per l'ammissione ai corsi stessi, nonché le procedure inerenti lo svolgimento delle prove d'esame finali dei predetti corsi formativi, oltreché stabilire le caratteristiche per la composizione ed il funzionamento della Commissione esaminatrice preposta a sovrintendere ai predetti corsi, come oltremodo sancire la sospensione e la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale regionale, per mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale, finalizzati all'esercizio della medesima professione;

VISTO pertanto il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., di seguito denominato regolamento di esecuzione;

CONSIDERATI in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto regolamento di esecuzione, attinenti all'organizzazione e alle modalità di partecipazione ai corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica, alla definizione dei loro programmi e conseguente durata degli stessi, all'indicazione delle materie di insegnamento, alle disposizioni per lo svolgimento delle prove d'esame finali, nonché alla descrizione della composizione della Commissione esaminatrice;

RICHIAMATO l'articolo 3 del citato regolamento di esecuzione, il quale prevede al comma 2, che i programmi dei corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica, siano definiti ed aggiornati dal Collegio Regionale in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive), sentite la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia (Area promozione salute e prevenzione) e la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area risorse agricole, forestali e ittiche), per la formulazione dei prescritti pareri di competenza;

VISTO il testo della bozza del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), predisposto dal Collegio Regionale e conseguentemente proposto alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive) - Servizio turismo;

ATTESO, che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di esecuzione, e previa richiesta di acquisizione dei prescritti pareri di competenza, inoltrata con nota della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive) - Servizio turismo (ad prot. n. 13050/P di data 20 febbraio 2015), si sono espresse favorevolmente sul suddetto testo della bozza del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), sia la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia (Area promozione salute e prevenzione), con propria nota datata 2 marzo 2015 (ad prot. n. 15975/A di data 2 marzo 2015), che la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area risorse agricole, forestali e ittiche) - Servizio Corpo forestale regionale, con propria nota datata 5 marzo 2015 (ad prot. n. 17921/A di data 6 marzo 2015);

TENUTO CONTO che appare essenziale e fondamentale promuovere un corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore";

RITENUTO conseguentemente necessario ed indispensabile, approvare il testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci -

figura professionale di Soccorritore per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), così come predisposto dal Collegio Regionale e proposto alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive) - Servizio turismo, in quanto corrispondente alle finalità della legge regionale ed adeguato alle esigenze derivanti dagli obblighi introdotti dalla legge 363/2003, nonché dalla legge regionale 27/2006;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate, il testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres..
 2. Il testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), di cui al precedente punto 1., viene allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.
 3. I termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" (anno formativo 2014/2015), sono espressamente specificati nel testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore", di cui ai precedenti punti 1. e 2..
 4. Di prendere atto che il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito ufficiale internet della Regione stessa.
- Trieste, 12 marzo 2015

BRAVO

15_SO11_1_DDS_TUR 700_2_ALL1

Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" per l'anno formativo 2014/2015 ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "regolamento di esecuzione" approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres.

Art. 1 indizione del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" - anno formativo 2014/2015

Art. 2 struttura, durata e frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 3 materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 4 numero di partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 5 modalità e requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 6 domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 7 quota di iscrizione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 8 prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 9 istruttoria finale e formazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 10 quota d'iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 11 luogo, sede, date ed orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 12 modalità e requisiti per il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale

Art. 13 informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 1 indizione del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" - anno formativo 2014/2015

1. E' indetto con il presente bando per l'anno formativo 2014/2015, il corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore", di seguito denominato "corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica", promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio turismo, ed organizzato dal Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito denominato "Collegio Regionale", ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante "Disciplina organica del turismo" e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicata anche come "legge regionale", ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", di seguito denominato "regolamento di esecuzione", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres..

2. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, della legge regionale è "Soccorritore" chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

Art. 2 struttura, durata e frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica si compone di due moduli, più un ulteriore giorno di riepilogo generale, per un totale di centoventi ore complessive, di cui almeno quattro ore in attività notturna:

a) il primo modulo, avente ad oggetto le materie di insegnamento di cui al successivo articolo 3 del presente bando di indizione, viene svolto in due fine settimana per complessive trentadue ore di lezione, suddivise - a sua volta - in ventisei ore d'insegnamento teoriche, e sei ore di simulazioni d'interventi sul campo;

b) il secondo modulo, avente ad oggetto l'applicazione pratica delle materie di insegnamento di cui al successivo articolo 3 del presente bando di indizione, ha una durata di ottantuno ore di lezione complessive, che si svolgono nell'arco di una settimana con le modalità della formula "full-immersion";

c) un'ulteriore giornata è dedicata al riepilogo generale sul campo, per complessive sette ore di lezione.

2. I candidati partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono tenuti ad osservare un comportamento consono durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo medesimo, restando in facoltà del Collegio Regionale la possibilità di prendere - in qualsiasi momento - nei confronti degli allievi partecipanti i provvedimenti

che riterrà opportuni, non ultima la possibilità di non ammissione all'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale.

Art. 3 materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Le materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica sono le seguenti:

a) Il servizio di soccorso sulle piste da sci : il ruolo ed i compiti del "Soccorritore"; gli aspetti legali e la normativa di riferimento;

b) Nozioni di pronto soccorso : nozioni di anatomia; nozioni di fisiologia; nozioni di rianimazione; il trauma: la valutazione testa-piedi; lesioni alle parti molle e ossee (ferite, contusioni, lussazioni, fratture); lesioni alla colonna: segni e sintomi, regole generali; trauma cranico: segni e sintomi, regole generali; lesioni toraciche: segni e sintomi, regole generali; nozioni relative a patologie ed emergenze legate all'ambiente montano: segni e sintomi, regole generali per ipotermia e congelamento, mal di montagna; corso BLS, Basic Life Support Defibrillation, riconosciuto secondo le Linee Guida internazionali ed in osservanza della Legge 120/2001; conoscenza dei modelli organizzativi e delle procedure di intervento caratterizzanti il Sistema di emergenza regionale 118, nelle sue diverse espressioni;

c) Tecniche di soccorso e di trasporto infortunati : gestione della chiamata di soccorso; valutazione della scena ed autoprotezione; gestione della zona d'intervento, approccio e trattamento dell'infortunato; presidi per la stabilizzazione dei traumi e loro impiego; trasferimento dell'infortunato dal luogo dell'evento a quello di affidamento a personale sanitario qualificato; caricamento dell'infortunato sull'akja, conduzione dell'akja a spazza-neve ed in derapage, in massima pendenza e secondo traiettorie curvilinee;

d) Nozioni di nivologia e valanghe : meccanismi di formazione della neve nell'atmosfera; tipologia dei cristalli di neve e loro caratteristiche; caratteristiche della neve al suolo (in particolare: massa volumica, albedo, ecc.); evoluzione del manto nevoso; modificazioni del manto nevoso (in particolare: metamorfismi, vento, pioggia, ecc.); tipologia dei rilievi effettuati sul manto nevoso per la previsione del pericolo di valanghe; concentrazione dei dati presso il settore revisionale; procedure di redazione e diffusione del bollettino valanghe; interpretazione delle informazioni fornite attraverso il bollettino valanghe;

e) Ricerca dispersi : ricevimento della richiesta di soccorso; procedure di ricerca di dispersi in qualità di componente di una squadra di ricerca; esercitazioni pratiche;

f) Ricerca travolti da valanga : ricevimento della richiesta di soccorso; ricerca con l'ARVA e con la sonda; esercitazioni pratiche;

g) Nozioni di meteorologia : meteorologia generale: gli elementi, la circolazione globale atmosferica, la mesoscala, cenni di previsionistica; la meteorologia del Friuli Venezia Giulia: caratteristiche dei flussi, precipitazioni intense, venti locali; cenni di climatologia regionale; meteorologia alpina con particolare approfondimento delle caratteristiche peculiari delle Alpi Orientali; lettura dei bollettini di previsione meteorologica emessi dall'OSMER-ARPA per le quattro aree montane del Friuli Venezia Giulia; panorama sulle fonti informative riguardanti le previsioni meteo sull'area alpina orientale;

h) Nozioni di gestione della pista da sci : demarcazione, segnalazione e protezione di una pista da sci, strumenti e metodologie d'impiego;

i) Nozioni di topografia e cartografia : orientamento e lettura delle carte, interpretazione delle scale topografiche;

l) Comunicazioni radio : procedure nelle comunicazioni radio, impiego degli apparati radio e situazioni che possono condizionare le comunicazioni radio;

m) Attività notturna : simulazione di intervento di soccorso e ricerca di dispersi in condizioni di oscurità.

Art. 4 numero di partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il numero massimo di candidati partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica è di diciotto allievi, innalzabile a ventiquattro allievi in caso di richiesta di ammissione da parte di soggetti che dichiarino in sede di domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 6 del presente bando di indizione, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica; la conoscenza effettiva delle tre materie d'insegnamento è dimostrata mediante un colloquio orale da effettuarsi dinanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

2. I candidati partecipanti verranno suddivisi in massimo tre squadre di allievi, ciascuna composta da sei elementi, che saranno accompagnati per tutta la durata del percorso formativo dagli istruttori e dai docenti esperti nelle materie d'insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

Art. 5 modalità e requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione sono ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica i cittadini italiani, o di altro Stato membro dell'Unione Europea, che abbiano raggiunto la maggiore età (non inferiore ad anni diciotto) e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
2. I requisiti, di cui al precedente comma 1. del presente articolo, devono essere posseduti dal candidato partecipante - a pena di esclusione - alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6.

Art. 6 domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. La domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, è redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, e deve pervenire a pena di inammissibilità a mezzo "raccomandata con avviso di ricevimento", all'indirizzo della Segreteria del Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci - Via Rovigno n. 5 - 34145 - TRIESTE, entro e non oltre il termine ultimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di indizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (B.U.R.).
2. Sono considerate presentate nei termini le domande di partecipazione pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, di cui al precedente comma 1. del presente articolo. La data del timbro postale di spedizione fa fede ai soli fini del rispetto del termine ultimo, posto che la data di ricezione della domanda di partecipazione, resta quella di arrivo alla Segreteria del Collegio Regionale.
3. La domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, è corredata da "dichiarazione sostitutiva di certificazione", resa ai sensi degli articoli 38 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni, comprovanti:
 - a) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) il godimento dei diritti civili e politici;
 - c) la maggiore età (non inferiore ad anni diciotto);
 - d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. Alla domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, va allegata a pena di inammissibilità la seguente documentazione:
 - a) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
 - b) copia del bollettino di versamento della quota di iscrizione alle prove attitudinali di selezione - pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) - sul conto corrente bancario intestato al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito indicato:
Banca Popolare di Vicenza - Filiale di Azzano Decimo (Pordenone)
Codice C I N : I
Codice A B I : 05728 - Codice C A B : 64780
Conto corrente bancario n. : 463987
Codice IBAN : IT 89 I 05728 64780 742570463987
5. Il candidato partecipante può inoltre allegare alla domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, in via facoltativa un "curriculum vitae" in formato europeo, nonché per le finalità di cui al precedente articolo 4, comma 1., del presente bando di indizione, una dichiarazione da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.
6. I candidati partecipanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Segreteria del Collegio Regionale, ogni eventuale variazione al contenuto della domanda di partecipazione, liberando il Collegio Regionale stesso, da qualsivoglia responsabilità conseguente all'inesatta o tardiva comunicazione della variazione medesima.
7. L'istruttoria delle domande di partecipazione, pervenute alla Segreteria del Collegio Regionale entro i termini stabiliti ai precedenti commi 1. e 2. del presente articolo, verrà eseguita dal medesimo Collegio Regionale entro i successivi dieci giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle stesse.
8. In caso di domanda di partecipazione irregolare o incompleta, il Collegio Regionale assegna al candidato partecipante un termine, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione od integrazione della

stessa.

9. Ai candidati partecipanti non ammessi, è data opportuna comunicazione dell'esclusione, con l'indicazione delle motivazioni.

Art. 7 quota di iscrizione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. La quota d'iscrizione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al precedente articolo 6, comma 4, lettera b) del presente bando di indizione, è detratta dalla quota d'iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 10 del presente bando di indizione, in caso di esito positivo delle prove attitudinali di selezione e conseguente utile collocamento nella graduatoria di merito, entro il numero di candidati partecipanti effettivamente ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

2. In caso di utile collocamento nella graduatoria di merito (ma in posizione non ricompresa entro il numero massimo dei candidati effettivamente ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, perciò oltre il numero previsto), la quota d'iscrizione alle prove attitudinali di selezione verrà detratta dalla quota d'iscrizione per l'ammissione ad una nuova edizione del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica immediatamente successiva a quella indetta con il presente bando.

3. La quota d'iscrizione alle prove attitudinali di selezione, è trattenuta dal Collegio Regionale nei seguenti casi:

- a) mancata partecipazione alle prove attitudinali di selezione (salvo casi fortuiti o di forza maggiore);
- b) mancato superamento delle prove attitudinali di selezione.

Art. 8 prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Sono ammessi a partecipare alle prove attitudinali di selezione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i candidati che hanno presentato regolare domanda, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 6, e che risultino essere in possesso dei requisiti richiesti e stabiliti al precedente articolo 5 del presente bando di indizione.

2. L'ammissione, al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, è subordinata al superamento delle prove attitudinali di selezione consistenti in:

a) due prove pratiche di sci - di cui una libera e l'altra obbligata - che vengono eseguite dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione;

b) un colloquio orale conoscitivo, da effettuarsi dinnanzi alla Commissione esaminatrice, diretto a valutare conoscenze, attitudini ed esperienze del candidato partecipante, da svolgersi solo in caso di superamento delle due prove pratiche di sci.

3. La "valutazione tecnica" delle capacità di compiere gli esercizi è effettuata dalla Commissione esaminatrice, mediante l'attribuzione di un punteggio calcolato sulla scorta di quanto previsto dalle norme in materia di progressione tecnica "Sci Italiano 2004", che prevede tre livelli di detta progressione tecnica corrispondenti all' "oro", "argento" e "bronzo"; il candidato partecipante, ai fini dell'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, deve raggiungere la valutazione minima di 570 punti, corrispondente al raggiungimento del primo livello di progressione tecnica "oro".

4. Il Collegio Regionale rilascia l'attestazione comprovante il superamento con esito positivo delle due prove pratiche di sci, di cui una libera e l'altra obbligata, che costituisce valido documento per la conforme procedura d'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

5. Per i soli candidati, che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso teorico-pratico formativo, viene stabilita da parte della Commissione esaminatrice per le finalità riportate al precedente articolo 4, comma 1., del presente bando di indizione, l'effettuazione - in sede di prove attitudinali di selezione - del colloquio orale conoscitivo diretto a verificare tale conoscenza.

6. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento delle prove attitudinali di selezione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e opportunamente comunicati al recapito indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione esaminatrice si riserva altresì di variare il luogo, la sede, nonché le date e/o gli orari di svolgimento delle prove attitudinali di selezione, ove lo ritenga necessario per consentire il corretto svolgimento delle prove medesime.

7. I candidati partecipanti devono presentarsi nel luogo, nella sede, alle date e agli orari comunicati, muniti di un documento d'identità in corso di validità, da esibire ai componenti della Commissione esaminatrice a pena di esclusione dalla partecipazione alle prove attitudinali di selezione.

8. La mancata presentazione, e quindi mancata partecipazione, alle prove attitudinali di selezione equivale al ritiro della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, con conseguente trattenuta della quota d'iscrizione alle prove attitudinali di selezione.

Art. 9 istruttoria finale e formazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. I candidati partecipanti, da ammettere al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono utilmente collocati nell'apposita graduatoria di merito stilata dalla Commissione esaminatrice, che tiene conto:

a) del punteggio ottenuto in seguito al superamento delle due prove pratiche di sci, secondo quanto previsto dal precedente articolo 8, comma 2, lettera a) del presente bando di indizione, e con le modalità ivi indicate; sono considerati idonei i candidati partecipanti che abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore a 6,00 (sei);

b) della valutazione ottenuta in seguito al colloquio orale conoscitivo, di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b) del presente bando di indizione; sono considerati idonei i candidati partecipanti che abbiano ottenuto una valutazione positiva;

c) di quanto eventualmente dichiarato nel "curriculum vitae" in formato europeo, di cui al precedente articolo 6, comma 5, del presente bando di indizione, relativamente ad altri titoli e/o esperienze formative, lavorative, di volontariato e/o di servizi pregressi, di conoscenze e/o capacità tecniche, posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e che si intendono far valutare per le finalità del presente bando di indizione. Tale documentazione verrà quantificata attraverso l'attribuzione di un punteggio in decimi, da applicarsi ai soli candidati partecipanti idonei, ai sensi delle precedenti lettere a) e b) del presente comma;

d) dell'ulteriore eventuale altra documentazione, fornita in via facoltativa, ed allegata per le finalità del presente bando di indizione, a supporto della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

2. In caso di parità di punteggio la Commissione esaminatrice tiene conto dell'ordine cronologico di ricevimento della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

3. Sono considerati non ammessi, al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i candidati partecipanti che non abbiano raggiunto alla conclusione delle due prove pratiche di sci, di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a) del presente bando di indizione, un punteggio complessivo uguale o superiore a 6,00 (sei).

4. Sono altresì considerati non ammessi, al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i candidati partecipanti che pur avendo raggiunto alla conclusione delle due prove pratiche di sci, di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a) del presente bando di indizione, un punteggio complessivo uguale o superiore a 6,00 (sei), abbiano successivamente riportato una valutazione non positiva nel colloquio orale conoscitivo, di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b) del presente bando di indizione.

5. I candidati partecipanti, utilmente collocati nella graduatoria di merito, ma in posizione non compresa entro il numero effettivo massimo dei candidati ammissibili, possono partecipare ad una nuova edizione del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica immediatamente successiva a quella indetta con il presente bando, con la facoltà di mantenere salvo il punteggio complessivo già ottenuto nelle prove attitudinali di selezione svolte, risultanti dalla graduatoria di merito di cui al presente articolo.

6. I candidati partecipanti, ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche, effettuato da un medico del servizio sanitario nazionale ancorché operante in regime di convenzione, ovvero da un medico competente, con visita medica disposta a cura e spese del Collegio Regionale.

Art. 10 quota d'iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, comprensiva del costo della copertura assicurativa, è stabilita in Euro 200,00 (duecento/00). La quota d'iscrizione dovrà essere versata da parte del candidato partecipante, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sul conto corrente bancario riportato al precedente articolo 6, comma 4, lettera b) del presente bando di indizione, intestato al Collegio Regionale.

2. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, non è comprensiva delle spese per lo ski-pass, il vitto e l'alloggio, che sono pertanto a carico del candidato partecipante.

Art. 11 luogo, sede, date ed orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica si svolgerà in una località del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, considerata quale "polo sciistico regionale", dotata di una sede adeguatamente attrezzata.
2. In caso di impedimento, per mancanza di neve o di insufficiente innevamento, od altresì a causa della chiusura o della inutilizzabilità degli "impianti sciistici" della località in origine indicata, il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica sarà effettuato in un luogo fuori regione, presso una sede compatibilmente attrezzata.
3. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e saranno opportunamente comunicati ai singoli candidati partecipanti effettivamente ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei, al recapito indicato dai candidati allievi nelle domande di partecipazione, di cui al precedente articolo 6 del presente bando di indizione.
4. I candidati allievi devono presentarsi nel luogo, nella sede, alle date e agli orari comunicati, muniti di un documento di identità in corso di validità, da esibire ai componenti della Commissione esaminatrice, pena l'esclusione dalla partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

Art. 12 modalità e requisiti per il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale

1. All'esame finale, per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore", sono ammessi gli allievi che hanno partecipato regolarmente al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, con la frequenza di almeno il novanta per cento delle ore complessive di durata del corso medesimo.
2. L'esame finale, per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore", è articolato in una prova pratica, in una prova scritta ed in un colloquio orale, aventi ad oggetto le materie d'insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al precedente articolo 3 del presente bando di indizione, e si svolge dinanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.
3. Per la valutazione della prova pratica, della prova scritta e del colloquio orale, la Commissione esaminatrice assegna una votazione da 0 a 10. Il punteggio minimo, per considerare ogni singola prova superata, è stabilita in 6,00 (sei) punti, che nel caso della prova pratica risulta dalla media delle votazioni attribuite dai commissari d'esame.
4. La Commissione esaminatrice formula, altresì, un giudizio complessivo sui singoli allievi, espresso dagli istruttori e dai docenti del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, attribuendo un punteggio variabile (da -0,5 a +0,5), che tiene conto del comportamento durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo. Il punteggio viene sommato alla votazione finale ottenuta dalla media dei punteggi attribuiti nelle tre prove d'esame già eseguite.
5. L'esame finale si intende superato nel caso in cui sussistano congiuntamente i tre seguenti requisiti:
 - a) la votazione finale ottenuta dalla media dei punteggi (a cui si aggiunga il giudizio complessivo, di cui al precedente comma 4 del presente articolo), sia pari o superiore a 6,00 (sei) punti;
 - b) sussista la sufficienza in almeno due delle tre prove d'esame;
 - c) non sussista alcuna grave insufficienza (voto inferiore a 5,00).
6. La Commissione esaminatrice predispose un elenco finale, recante le valutazioni dei singoli allievi che hanno partecipato e frequentato il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, nonché l'evidenza dei soggetti non ammessi e rinunciatari.
7. Agli allievi che superano l'esame finale del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, viene rilasciato un attestato di abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore", utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 145 della legge regionale. Per tale iscrizione è necessario presentare apposita richiesta alla Segreteria del Collegio Regionale.
8. Agli allievi che non hanno superato l'esame finale del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, viene comunque rilasciato un attestato di frequenza, non idoneo ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale.

Art. 13 informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia

di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuati da parte degli Uffici regionali, si rende noto che i dati personali indicati dal candidato nella domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l’ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, saranno raccolti presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio turismo - Via Trento n. 2 - 34132 - Trieste.

Titolare del trattamento è la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali; responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore del Servizio turismo; responsabile della sicurezza del trattamento dei dati effettuati con l’ausilio di mezzi elettronici e/o comunque automatizzati è la Società Insiel S.p.A. - Informatica per il Sistema degli Enti Locali - Via San Francesco n. 43 - 34133 - Trieste, restando affidata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Piazza dell’Unità d’Italia n. 1 - 34121 - Trieste, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

I dati saranno raccolti e trattati anche presso il Collegio Regionale, autonomo titolare del trattamento nella persona del Presidente pro tempore.

I dati conferiti saranno oggetto di trattamento, con strumenti anche informatici, per le finalità attinenti alle prove attitudinali di selezione, all’ammissione, alla partecipazione e alla frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e delle conseguenti prove d’esame finali.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per l’ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, pena l’esclusione dalla procedura.

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, ed alcuni diritti complementari come il diritto di ottenere l’aggiornamento e/o la rettifica dei dati stessi.

15_SO11_1_DDS_TUR 700_3_ALL2

("Allegato A")

(Si prega di scrivere in modo chiaro e possibilmente in stampatello)

**Spettabile
Segreteria del Collegio Regionale degli
Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci
Via Rovigno n. 5
34145 - TRIESTE**

Oggetto: Domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" (anno formativo 2014/2015).

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato/a a _____ prov. (____) il _____
(luogo o località di nascita) (sigla) (gg - mm - aa)

e residente a _____ prov. (____)
(Comune, luogo o località di residenza compreso il codice di avviamento postale) (sigla)

in _____
(indicare l'indirizzo completo - Via o Piazza e numero civico)

CHIEDE

di poter partecipare alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" (anno formativo 2014/2015).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38 e 46 del medesimo Decreto, con finalità di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione",

DICHIARA

(fra più ipotesi, barrare quella di proprio interesse)

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana ;

in alternativa :

- (per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea) di essere in possesso della cittadinanza del seguente

Stato membro dell'Unione Europea : _____ ;
(indicare lo Stato membro)

2. di godere dei diritti civili e politici in : _____ ;
(indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza)

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero) :

_____ ;
(indicare in modo chiaro e completo il titolo di studio posseduto)

conseguito in data _____ presso _____
(gg - mm - aa) (indicare denominazione e sede dell'Istituto/Scuola in modo completo)

_____ ;

4. di aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nel bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore" per l'anno formativo 2014/2015 ;
5. di aver preso conoscenza, in particolare, delle modalità e dei requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui all'articolo 5 del bando di indizione, e dei criteri relativi al superamento delle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo bando di indizione ;
6. di aver preso conoscenza, inoltre, dell'informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni) contenuta nel bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei medesimi dati personali ;
7. di indicare il seguente indirizzo quale recapito per la ricezione di ogni comunicazione relativa al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica :

SIG. _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____ C.A.P. _____

COMUNE/LOCALITÀ _____ PROV. _____

TELEFONO FISSO E/O CELLULARE _____

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (e-mail) _____

ALLEGA

(barrare gli allegati effettivi)

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità ;
(articolo 6, comma 4, lettera a), del bando di indizione).
- Copia del bollettino di versamento della quota di iscrizione alle prove attitudinali di selezione - pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) - sul conto corrente bancario intestato al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci ;
(articolo 6, comma 4, lettera b), del bando di indizione).
- (*facoltativo*) "Curriculum vitae" in formato europeo, datato e sottoscritto ;
(articolo 6, comma 5, del bando di indizione).
- (*facoltativo*) Dichiarazione datata e sottoscritta da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica ;
(articolo 4, comma 1, ed articolo 6, comma 5, del bando di indizione).
- _____
(*ulteriore eventuale altra documentazione - per le finalità del bando di indizione - che si deve o che si intende allegare*)

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile, da non autenticare)

15_SO11_1_DDS_TUR 701_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio turismo 12 marzo 2015, n. 701/PRODRAF/TUR

LR 2/2002 - articoli 144, 146, 147 e 148 - DPREg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. - Regolamento di esecuzione - articoli 2, 3, 4, 5 e 6 - Approvazione Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" - Anno formativo 2014/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il combinato disposto degli articoli 17 e 21, del DPREg./0277/Pres./2004, che disciplina le competenze del Direttore di Servizio;

PREMESSO che la legge 24 dicembre 2003, n. 363 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo") e successive modificazioni ed integrazioni, prevede all'articolo 3 l'obbligatorietà della messa in sicurezza delle piste di sci, ad opera dei gestori delle medesime aree sciabili;

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 ("Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, in cui i gestori delle aree sciabili, in relazione all'apertura al pubblico, devono dotare giornalmente con un certo numero adeguato di addetti alla sicurezza, le aree sciabili stesse, per garantire l'opera di prevenzione, soccorso e sicurezza dell'attività sciatoria;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale, recante al Titolo IX, Capo I, "Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci", ed in particolare l'articolo 143, in cui vengono riconosciute tali attività;

VISTO l'articolo 144, comma 1, della legge regionale, con cui viene istituito quale organismo di auto-disciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio Regionale, con attribuzione delle specifiche competenze in capo al medesimo;

VISTI, altresì, gli articoli 145 e 146 della legge regionale che regolano l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione", e che subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale regionale al conseguimento dell'abilitazione tecnica, così come prevista dall'articolo 147, comma 1, della legge regionale, che richiede la frequenza di appositi corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali dinanzi ad una Commissione esaminatrice all'uopo costituita, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima;

TENUTO CONTO inoltre, che l'articolo 147, comma 2, della legge regionale, ha introdotto l'obbligo per le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione", di partecipare ai corsi teorico-pratici formativi di aggiornamento professionale superando gli esami finali per poter svolgere la propria attività, pena la sospensione e la decadenza dell'iscrizione al relativo albo professionale regionale;

CONSIDERATO altresì, che in forza di quanto disposto dall'articolo 147, comma 3, della legge regionale, gli appositi corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, così come i relativi esami finali, sono promossi dall'Amministrazione regionale, ed organizzati dal Collegio Regionale, almeno ogni due anni;

VISTO l'articolo 148, comma 1, della legge regionale, che demanda ad un successivo apposito regolamento regionale di esecuzione la disciplina dei requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione, svolgimento e durata, sia dei specifici corsi teorico-pratici formativi per il conseguimento dell'abilitazione tecnica, che quelli relativi all'aggiornamento professionale, come altresì la definizione dei programmi

didattici e le materie di insegnamento, le modalità per sostenere le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione per l'ammissione ai corsi stessi, nonché le procedure inerenti lo svolgimento delle prove d'esame finali dei predetti corsi formativi, oltreché stabilire le caratteristiche per la composizione ed il funzionamento della Commissione esaminatrice preposta a sovrintendere ai predetti corsi, come oltremodo sancire la sospensione e la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale regionale, per mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale, finalizzati all'esercizio della medesima professione;

VISTO pertanto il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., di seguito denominato regolamento di esecuzione;

CONSIDERATI in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto regolamento di esecuzione, attinenti all'organizzazione e alle modalità di partecipazione ai corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica, alla definizione dei loro programmi e conseguente durata degli stessi, all'indicazione delle materie di insegnamento, alle disposizioni per lo svolgimento delle prove d'esame finali, nonché alla descrizione della composizione della Commissione esaminatrice;

RICHIAMATO l'articolo 3 del citato regolamento di esecuzione, il quale prevede al comma 2, che i programmi dei corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica, siano definiti ed aggiornati dal Collegio Regionale in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive), sentite la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia (Area promozione salute e prevenzione) e la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area risorse agricole, forestali e ittiche), per la formulazione dei prescritti pareri di competenza;

VISTO il testo della bozza del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), predisposto dal Collegio Regionale e conseguentemente proposto alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive) - Servizio turismo;

ATTESO, che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di esecuzione, e previa richiesta di acquisizione dei prescritti pareri di competenza, inoltrata con nota della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive) - Servizio turismo (ad prot. n. 13048/P di data 20 febbraio 2015), si sono espresse favorevolmente sul suddetto testo della bozza del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), sia la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia (Area promozione salute e prevenzione), con propria nota datata 2 marzo 2015 (ad prot. n. 15975/A di data 2 marzo 2015), che la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area risorse agricole, forestali e ittiche) - Servizio Corpo forestale regionale, con propria nota datata 5 marzo 2015 (ad prot. n. 17921/A di data 6 marzo 2015);

TENUTO CONTO che appare essenziale e fondamentale promuovere un corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore";

RITENUTO conseguentemente necessario ed indispensabile, approvare il testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), così come predisposto dal Collegio Regionale e proposto alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive) - Servizio turismo, in quanto corrispondente alle finalità della legge regionale ed adeguato alle esigenze derivanti dagli obblighi introdotti dalla legge 363/2003, nonché dalla legge regionale 27/2006;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate, il testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002,

n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres..

2. Il testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), di cui al precedente punto 1., viene allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

3. I termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" (anno formativo 2014/2015), sono espressamente specificati nel testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore", di cui ai precedenti punti 1. e 2..

4. Di prendere atto che il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito ufficiale internet della Regione stessa.

Trieste, 12 marzo 2015

BRAVO

15_SO11_1_DDS_TUR 701_2_ALL1

Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" per l'anno formativo 2014/2015 ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "regolamento di esecuzione" approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres.

Art. 1 indizione del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" - anno formativo 2014/2015

Art. 2 struttura, durata e frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 3 materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 4 numero di partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 5 modalità e requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 6 domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 7 prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 8 istruttoria finale e formazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 9 quota d'iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 10 luogo, sede, date ed orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 11 modalità e requisiti per il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione

tecnica all'esercizio dell'attività professionale
Art. 12 informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 1 indizione del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" - anno formativo 2014/2015

1. E' indetto con il presente bando per l'anno formativo 2014/2015, il corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore", di seguito denominato "corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica", promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio turismo, ed organizzato dal Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito denominato "Collegio Regionale", ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante "Disciplina organica del turismo" e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicata anche come "legge regionale", ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", di seguito denominato "regolamento di esecuzione", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres..

2. Ai sensi dell'articolo 146, comma 2, della legge regionale è "Pattugliatore" chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il "Soccorritore" nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizioni meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista di sci, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

Art. 2 struttura, durata e frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica è strutturato in tre moduli formativi della durata di ottanta ore complessive, di cui almeno quattro ore in attività notturna, suddivise in ventisette ore per il primo modulo, altrettante per il secondo modulo e ventisei ore per il terzo modulo.

2. I tre moduli formativi si svolgono nell'arco di tre settimane, nelle quali sono previste lezioni giornaliere d'insegnamento a carattere teorico-pratico, oltre ad esercitazioni pratiche e simulazioni d'interventi sul campo, sia in attività diurna che in attività notturna, aventi ad oggetto le materie di insegnamento, di cui al successivo articolo 3.

3. I candidati partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono tenuti ad osservare un comportamento consono durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo medesimo, restando in facoltà del Collegio Regionale la possibilità di prendere - in qualsiasi momento - nei confronti degli allievi partecipanti i provvedimenti che riterrà opportuni, non ultima la possibilità di non ammissione all'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale.

Art. 3 materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Le materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica sono le seguenti :

a) Il servizio di pattugliamento: il ruolo ed i compiti del "Pattugliatore" sulle piste di sci; gli aspetti legali e la normativa di riferimento;

b) Prevenzione e sicurezza: le aree sciabili; le strutture e le zone dedicate ad attività specifiche; la pista da sci: lo studio a secco e con neve; le misure per il perseguimento della prevenzione; le diverse pratiche sportive in relazione della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nelle aree sciabili: sci alpino, sci nordico, snowboard, uso di slitte e slittini; lo studio dei flussi di sciatori in funzione della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nelle aree sciabili; rapporti e comunicazioni con il pubblico;

c) Gestione delle piste da sci: l'applicazione dello studio della pista da sci nell'attività giornaliera; osservazione del tracciato delle piste da sci; individuazione dei pericoli; la demarcazione, la segnalazione

e la protezione delle piste da sci; i dispositivi di protezione: installazioni fisse ed installazioni mobili; gli interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle piste da sci; la preparazione della pista da sci: la battitura e rapporti con il personale incaricato; la pista per manifestazioni agonistiche;

d) Approfondimenti in materia di soccorso nelle aree sciabili: la gestione della chiamata di soccorso, la gestione della zona d'intervento quale leader di una squadra di soccorso; la predisposizione delle attività giornaliere: procedure di apertura e di chiusura delle piste da sci, l'attività di pattugliamento delle piste da sci;

e) Perfezionamento tecniche di soccorso e di trasporto infortunati: le fasi che compongono l'intervento: loro predisposizione e coordinamento; coordinamento della squadra in intervento; la figura del leader nell'intervento di soccorso;

f) Perfezionamento tecniche relative alla ricerca di dispersi: la gestione della richiesta di soccorso; le procedure di ricerca dispersi in qualità di leader di una squadra di ricerca; esercitazioni pratiche;

g) Ricerca di travolti da valanga: la gestione della richiesta di soccorso, ricerca con l'ARVA e con la sonda; esercitazioni pratiche;

h) Meteorologia: approfondimenti di meteorologia: il comportamento dei fronti sulle Alpi e sul Mediterraneo, le situazioni ricorrenti, i segnali premonitori, gli effetti sul territorio; la previsione meteorologica e la climatologia accurata sull'area alpina: cenni storici, istituzioni, risultati; gli strumenti di misura: pluviometri, termometri, igrometri, barometri, anemometri e solarimetri, sensore altezza neve: confronto con le diverse tecnologie adottate; misure dirette al suolo: caratteristiche delle stazioni meteorologiche, errori di misura; misure dirette in quota: i palloni sonda (in particolare: caratteristiche, parametri rilevati, sistema d'inseguimento); misure indirette: radar, sodar e satelliti (in particolare: funzionamento e parametri rilevati); sistemi di trasmissione dati meteo, procedura di telemisura, raccolta ed elaborazione informatica (in particolare: database, archiviazione, elaborazione, diagrammi, tabelle, mappe, ecc.); presentazione delle mappe meteorologiche e della simbologia adottata; i compiti dell'OSMER-ARPA: osservazione, comprensione, previsione e diffusione della meteorologia, ovvero cos'è l'OSMER e cosa fa per la meteorologia alpina;

i) Nivologia e valanghe: le valanghe: tipologia e caratteristiche; la neve: genesi e metamorfismi in relazione alla stabilità del manto nevoso, caratteristiche del manto nevoso (in particolare: densità, viscosità, plasticità, neviflusso, angoli di attrito dei cristalli, resistenze al taglio, alla compressione, alla trazione) e loro relazione con la stabilità della neve; il distacco delle valanghe: forze concorrenti, fattori ambientali e loro influenza sulla stabilità della neve (in particolare: temperature, vento, morfologia del terreno, vegetazione - erbacea, cespugliosa, arborea -, esposizione dei versanti, quota, morfologia del terreno, ecc.); valutazione del pericolo di valanghe: bollettini meteorologici, bollettini valanghe, scala del pericolo, analisi topografiche, informazioni locali, valutazioni locali, test di stabilità (in particolare: del blocco, del triangolo, del trapezio, esame stratigrafico speditivo, prove pratiche sulla neve; prevenzione degli incidenti, esame e scelta del terreno, scelta dei materiali, precauzioni su terreno a rischio, comportamento in caso di valanga (in particolare: dei travolti e dei superstiti e dei testimoni), grafico della sopravvivenza (in particolare: Brugger e Durrer); soccorso in valanga: la ricerca con i vari mezzi di autosoccorso, la ricerca nel soccorso organizzato (in particolare: il ruolo del pattugliatore in supporto al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico); comportamento in funzione di un intervento dell'elicottero;

l) Topografia e cartografia: orientamento; lettura delle carte topografiche; utilizzo della cartografia nelle operazioni di soccorso e ricerca di dispersi; uso coordinato della bussola;

m) Attività notturna: organizzazione e coordinamento della squadra nelle simulazioni dell'intervento di soccorso e ricerca di dispersi in condizioni di oscurità.

Art. 4 numero di partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il numero massimo di candidati partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica è di dodici allievi, innalzabile a quattordici allievi in caso di richiesta di ammissione da parte di soggetti che dichiarino in sede di domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 6, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica; la conoscenza effettiva delle tre materie d'insegnamento è dimostrata mediante un colloquio orale da effettuarsi dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

2. I candidati partecipanti verranno suddivisi in due squadre di allievi, ciascuna composta da sei elementi, che saranno accompagnati per tutta la durata del percorso formativo dagli istruttori e dai docenti esperti nelle materie d'insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

Art. 5 modalità e requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Per essere ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica i candidati partecipanti

devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) età non inferiore ad anni diciotto (maggiore età);
- d) diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;
- e) conseguimento, da almeno due anni, dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore", di cui all'articolo 147 della legge regionale, e regolare iscrizione all'Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, istituito presso il Collegio Regionale come stabilito all'articolo 145 della legge regionale, salvo quanto disposto al successivo comma 4. del presente articolo;
- f) svolgimento per almeno dieci giornate effettive dell'attività professionale di "Soccorritore" - nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso - alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6, salvo quanto disposto al successivo comma 4. del presente articolo.

2. I requisiti, di cui al precedente comma 1. del presente articolo, devono essere posseduti dal candidato partecipante - a pena di esclusione - alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6. Salvo quanto precisato al successivo comma 4. del presente articolo, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del precedente comma 1. del presente articolo, è comprovato dal candidato partecipante nella domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica con "dichiarazione sostitutiva di certificazione", resa ai sensi degli articoli 38 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni, come specificato al successivo articolo 6, comma 3..

3. Il requisito, di cui alla lettera f) del precedente comma 1. del presente articolo - salvo quanto disposto al successivo comma 4. del presente articolo - deve essere comprovato dal candidato partecipante con una attestazione rilasciata, in alternativa :

- a) dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato, se il soggetto ha svolto l'attività come volontario;
- b) dal datore di lavoro, se il soggetto ha svolto l'attività di dipendente o di collaboratore.

Tale attestazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6.

4. In deroga all'articolo 4, comma 4, del regolamento di esecuzione, per il combinato disposto dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003 n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 10, commi 3 e 6 della legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003) e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti appartenenti al Corpo Forestale Regionale, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Corpi di Polizia locale, specificamente formati all'attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci - secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza - ed effettivamente adibiti allo svolgimento di detta specifica attività da almeno due anni, possono presentare domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6, ed essere ammessi al corso teorico-pratico formativo stesso, anche se non in possesso dei requisiti di cui alla lettera e), comma 1, del presente articolo (abilitazione tecnica di "Soccorritore" e regolare iscrizione all'Albo professionale regionale). In tal caso, comprovano, allegando alla domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6, una attestazione rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza, relativa :

- a) alla specifica formazione acquisita, in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza;
- b) all'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno due anni, di cui al requisito della lettera e), comma 1, del presente articolo;
- c) all'effettuazione della suddetta attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso, di cui al requisito della lettera f), comma 1, del presente articolo.

Art. 6 domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. La domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-

pratico formativo di abilitazione tecnica, è redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, e deve pervenire a pena di inammissibilità a mezzo "raccomandata con avviso di ricevimento", all'indirizzo della Segreteria del Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci - Via Rovigno n. 5 - 34145 - TRIESTE, entro e non oltre il termine ultimo di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di indizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (B.U.R.).

2. Sono considerate presentate nei termini le domande di partecipazione pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, di cui al precedente comma 1. del presente articolo. La data del timbro postale di spedizione fa fede ai soli fini del rispetto del termine ultimo, posto che la data di ricezione della domanda di partecipazione, resta quella di arrivo alla Segreteria del Collegio Regionale.

3. La domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, è corredata da "dichiarazione sostitutiva di certificazione", resa ai sensi degli articoli 38 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni, comprovanti:

a) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

b) il godimento dei diritti civili e politici;

c) la maggiore età (non inferiore ad anni diciotto);

d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;

e) il conseguimento, da almeno due anni, dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore", di cui all'articolo 147 della legge regionale, e la regolare iscrizione all'Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, istituito presso il Collegio Regionale come stabilito all'articolo 145 della legge regionale.

4. I candidati partecipanti devono inoltre allegare alla domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, in base al requisito indicato al precedente articolo 5, comma 1., lettera f) e ai sensi del comma 3. del medesimo articolo 5, una attestazione comprovante - alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica - lo svolgimento dell'attività professionale di "Soccorritore", per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso, rilasciata in alternativa:

a) dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato, se il soggetto ha svolto l'attività come volontario;

b) dal datore di lavoro, se il soggetto ha svolto l'attività di dipendente o di collaboratore.

I candidati partecipanti appartenenti al Corpo Forestale Regionale, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Corpi di Polizia locale, di cui al precedente articolo 5, comma 4., per comprovare i requisiti previsti dal medesimo articolo 5, comma 1., lettere e) ed f), devono allegare alla domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, una attestazione rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza, relativa:

a) alla specifica formazione acquisita, in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza;

b) all'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno due anni, di cui al requisito della lettera e), comma 1., del precedente articolo 5;

c) all'effettuazione della suddetta attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso, di cui al requisito della lettera f), comma 1., del precedente articolo 5.

5. Alla domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, va altresì allegata a pena di inammissibilità, da parte di tutti i candidati partecipanti, una fotocopia del documento di identità in corso di validità.

6. Il candidato partecipante può inoltre allegare alla domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, in via facoltativa un "curriculum vitae" in formato europeo, nonché per le finalità di cui al precedente articolo 4, comma 1., una dichiarazione da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

7. I candidati partecipanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Segreteria del Collegio Regionale, ogni eventuale variazione al contenuto della domanda di partecipazione, liberando il Collegio Regionale stesso, da qualsivoglia responsabilità conseguente all'inesatta o tardiva comunicazione della variazione medesima.

8. L'istruttoria delle domande di partecipazione, pervenute alla Segreteria del Collegio Regionale entro i

termini stabiliti ai precedenti commi 1. e 2. del presente articolo, verrà eseguita dal medesimo Collegio Regionale entro i successivi dieci giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle stesse.

9. In caso di domanda di partecipazione irregolare o incompleta, il Collegio Regionale assegna al candidato partecipante un termine, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione od integrazione della stessa.

10. Ai candidati partecipanti non ammessi, è data opportuna comunicazione dell'esclusione, con l'indicazione delle motivazioni.

Art. 7 prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Sono ammessi a partecipare alla prova attitudinale di selezione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i candidati che hanno presentato regolare domanda, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 6, e che risultino essere in possesso dei requisiti richiesti e stabiliti al precedente articolo 5.

2. L'ammissione, al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, è subordinata al superamento della prova attitudinale di selezione, consistente in un colloquio orale conoscitivo, da effettuarsi dinanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione, diretto a valutare conoscenze, attitudini ed esperienze del candidato partecipante.

3. Nell'ambito del colloquio orale conoscitivo, di cui al precedente comma 2. del presente articolo, per i soli candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso teorico-pratico formativo, viene stabilita da parte della Commissione esaminatrice per le finalità riportate al precedente articolo 4, comma 1., l'effettuazione del colloquio orale conoscitivo diretto a verificare tale conoscenza.

4. Il luogo, la sede, nonché la data e l'orario di svolgimento della prova attitudinale di selezione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e opportunamente comunicati al recapito indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione esaminatrice si riserva altresì di variare il luogo, la sede, nonché la data e/o l'orario di svolgimento della prova attitudinale di selezione, ove lo ritenga necessario per consentire il corretto svolgimento della prova medesima.

5. I candidati partecipanti devono presentarsi nel luogo, nella sede, alla data e all'orario comunicati, muniti di un documento d'identità in corso di validità, da esibire ai componenti della Commissione esaminatrice a pena di esclusione dalla partecipazione alla prova attitudinale di selezione.

6. La mancata presentazione, e quindi mancata partecipazione, alla prova attitudinale di selezione equivale al ritiro della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

Art. 8 istruttoria finale e formazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. I candidati partecipanti, da ammettere al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono utilmente collocati nell'apposita graduatoria di merito stilata dalla Commissione esaminatrice, che tiene conto:

a) della valutazione ottenuta in seguito alla prova di selezione (colloquio orale conoscitivo), di cui al precedente articolo 7, comma 2.;

b) di quanto eventualmente dichiarato nel "curriculum vitae" in formato europeo, di cui al precedente articolo 6, comma 6., relativamente ad altri titoli e/o esperienze formative, lavorative, di volontariato e/o di servizi pregressi, di conoscenze e/o capacità tecniche, posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e che si intendono far valutare per le finalità del presente bando di indizione. Tale documentazione verrà quantificata attraverso l'attribuzione di un punteggio in decimi, da applicarsi ai soli candidati partecipanti idonei, ai sensi della precedente lettera a) del presente comma;

c) dell'ulteriore eventuale altra documentazione, fornita in via facoltativa, ed allegata per le finalità del presente bando di indizione, a supporto della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

2. In caso di parità di punteggio la Commissione esaminatrice tiene conto dell'ordine cronologico di ricevimento della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

3. Sono considerati non ammessi, al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i candidati partecipanti che non abbiano raggiunto alla conclusione della prova attitudinale di selezione, di cui al precedente articolo 7, comma 2., una valutazione positiva.

4. I candidati partecipanti, utilmente collocati nella graduatoria di merito, ma in posizione non ricompresa entro il numero effettivo massimo dei candidati ammissibili, possono partecipare ad una nuova edizione del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica immediatamente successiva a quella indetta con il presente bando, con la facoltà di mantenere salvo il punteggio complessivo già ottenuto nella prova attitudinale di selezione svolta, risultante dalla graduatoria di merito di cui al presente articolo.

5. I candidati partecipanti, ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche, effettuato da un medico del servizio sanitario nazionale ancorché operante in regime di convenzione, ovvero da un medico competente, con visita medica disposta a cura e spese del Collegio Regionale.

Art. 9 quota d'iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, comprensiva del costo della copertura assicurativa, è stabilita in Euro 200,00 (duecento/00). La quota d'iscrizione dovrà essere versata da parte del candidato partecipante, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sul conto corrente bancario intestato al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito indicato:

Banca Popolare di Vicenza - Filiale di Azzano Decimo (Pordenone)

Codice C I N : I

Codice A B I : 05728 - Codice C A B : 64780

Conto corrente bancario n. : 463987

Codice IBAN : IT 89 I 05728 64780 742570463987

2. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, non è comprensiva delle spese per lo ski-pass, il vitto e l'alloggio, che sono pertanto a carico del candidato partecipante.

Art. 10 luogo, sede, date ed orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica si svolgerà in una località del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, considerata quale "polo sciistico regionale", dotata di una sede adeguatamente attrezzata.

2. In caso di impedimento, per mancanza di neve o di insufficiente innevamento, od altresì a causa della chiusura o della inutilizzabilità degli "impianti sciistici" della località in origine indicata, il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica sarà effettuato in un luogo fuori regione, presso una sede compatibilmente attrezzata.

3. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e saranno opportunamente comunicati ai singoli candidati partecipanti effettivamente ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei, al recapito indicato dai candidati allievi nelle domande di partecipazione, di cui al precedente articolo 6.

4. I candidati allievi devono presentarsi nel luogo, nella sede, alle date e agli orari comunicati, muniti di un documento di identità in corso di validità, da esibire ai componenti della Commissione esaminatrice, pena l'esclusione dalla partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

Art. 11 modalità e requisiti per il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale

1. All'esame finale, per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore", sono ammessi gli allievi che hanno partecipato regolarmente al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, con la frequenza di almeno il novanta per cento delle ore complessive di durata del corso medesimo.

2. L'esame finale, per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore", è articolato in una prova pratica, in una prova scritta ed in un colloquio orale, aventi ad oggetto le materie d'insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al precedente articolo 3, e si svolge dinanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

- 3.** Per la valutazione della prova pratica, della prova scritta e del colloquio orale, la Commissione esaminatrice assegna una votazione da 0 a 10. Il punteggio minimo, per considerare ogni singola prova superata, è stabilita in 6,00 (sei) punti, che nel caso della prova pratica risulta dalla media delle votazioni attribuite dai commissari d'esame.
- 4.** La Commissione esaminatrice formula, altresì, un giudizio complessivo sui singoli allievi, espresso dagli istruttori e dai docenti del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, attribuendo un punteggio variabile (da -0,5 a +0,5), che tiene conto del comportamento durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo. Il punteggio viene sommato alla votazione finale ottenuta dalla media dei punteggi attribuiti nelle tre prove d'esame già eseguite.
- 5.** L'esame finale si intende superato nel caso in cui sussistano congiuntamente i tre seguenti requisiti:
- a) la votazione finale ottenuta dalla media dei punteggi (a cui si aggiunga il giudizio complessivo, di cui al precedente comma 4 del presente articolo), sia pari o superiore a 6,00 (sei) punti;
 - b) sussista la sufficienza in almeno due delle tre prove d'esame;
 - c) non sussista alcuna grave insufficienza (voto inferiore a 5,00).
- 6.** La Commissione esaminatrice predispone un elenco finale, recante le valutazioni dei singoli allievi che hanno partecipato e frequentato il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, nonché l'evidenza dei soggetti non ammessi e rinunciatari.
- 7.** Agli allievi che superano l'esame finale del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, viene rilasciato un attestato di abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore", utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 145 della legge regionale. Per tale iscrizione è necessario presentare apposita richiesta alla Segreteria del Collegio Regionale.
- 8.** Agli allievi che non hanno superato l'esame finale del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, viene comunque rilasciato un attestato di frequenza, non idoneo ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale.

Art. 12 informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuati da parte degli Uffici regionali, si rende noto che i dati personali indicati dal candidato nella domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, saranno raccolti presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio turismo - Via Trento n. 2 - 34132 - Trieste.

Titolare del trattamento è la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali; responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore del Servizio turismo; responsabile della sicurezza del trattamento dei dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici e/o comunque automatizzati è la Società Insiel S.p.A. - Informatica per il Sistema degli Enti Locali - Via San Francesco n. 43 - 34133 - Trieste, restando affidata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Piazza dell'Unità d'Italia n. 1 - 34121 - Trieste, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

I dati saranno raccolti e trattati anche presso il Collegio Regionale, autonomo titolare del trattamento nella persona del Presidente pro tempore.

I dati conferiti saranno oggetto di trattamento, con strumenti anche informatici, per le finalità attinenti alla prova attitudinale di selezione, all'ammissione, alla partecipazione e alla frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e delle conseguenti prove d'esame finali.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, ed alcuni diritti complementari come il diritto di ottenere l'aggiornamento e/o la rettifica dei dati stessi.

15_SO11_1_DDS_TUR 701_3_ALL2

("Allegato A")

(Si prega di scrivere in modo chiaro e possibilmente in stampatello)

**Spettabile
Segreteria del Collegio Regionale degli
Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci
Via Rovigno n. 5
34145 - TRIESTE**

Oggetto: Domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" (anno formativo 2014/2015).

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato/a a _____ prov. (____) il _____
(luogo o località di nascita) (sigla) (gg - mm - aa)

e residente a _____ prov. (____)
(Comune, luogo o località di residenza compreso il codice di avviamento postale) (sigla)

in _____
(indicare l'indirizzo completo - Via o Piazza e numero civico)

CHIEDE

di poter partecipare alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" (anno formativo 2014/2015).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38 e 46 del medesimo Decreto, con finalità di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione",

DICHIARA

(fra più ipotesi, barrare quella di proprio interesse)

- di essere in possesso della cittadinanza italiana ;
in alternativa :
- (per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea) di essere in possesso della cittadinanza del seguente
Stato membro dell'Unione Europea : _____ ;
(indicare lo Stato membro)
- di godere dei diritti civili e politici in : _____ ;
(indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza)
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero) :

(indicare in modo chiaro e completo il titolo di studio posseduto)
conseguito in data _____ presso _____
(gg - mm - aa) (indicare denominazione e sede dell'Istituto/Scuola in modo completo)
_____ ;

(per i punti n. 4. e n. 5. che seguono :)

(N.B. : ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i soggetti appartenenti ai Corpi o agli Enti di appartenenza indicati nella stessa norma - Corpo Forestale Regionale, Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpi di Polizia locale - formati secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza, non rendono le due dichiarazioni che seguono - punto 4. e punto 5. - ma **allegano invece la prevista attestazione**)

4. di aver conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Soccorritore", di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002, da almeno due anni, e cioè in data _____ ;
(indicare gg - mm - aa della data di conseguimento)
5. di essere regolarmente iscritto all'Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all'articolo 145 della legge regionale 2/2002, al numero _____ ;
(indicare il numero di matricola)
6. di aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nel bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" per l'anno formativo 2014/2015 ;
7. di aver preso conoscenza, in particolare, delle modalità e dei requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui all'articolo 5 del bando di indizione, e dei criteri relativi al superamento della prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui agli articoli 7 ed 8 del medesimo bando di indizione ;
8. di aver preso conoscenza, inoltre, dell'informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni) contenuta nel bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei medesimi dati personali ;
9. di indicare il seguente indirizzo quale recapito per la ricezione di ogni comunicazione relativa al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica :

SIG. _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____ C.A.P. _____

COMUNE/LOCALITÀ _____ PROV. _____

TELEFONO FISSO E/O CELLULARE _____

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (e-mail) _____

ALLEGA

(barrare gli allegati effettivi)

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità ;
(articolo 6, comma 5, del bando di indizione).
- Attestazione comprovante lo svolgimento dell'attività professionale di "Soccorritore" - per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso - alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, rilasciata in alternativa :
 - a) dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato, se il soggetto ha svolto l'attività come volontario ;
 - b) dal datore di lavoro, se il soggetto ha svolto l'attività di dipendente o di collaboratore ;
(articolo 5, comma 1, lettera f) ; articolo 5, comma 3 ; articolo 6, comma 4 ; del bando di indizione).

- *(solo per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 4, del bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica):*

Attestazione rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza, comprovante :

- la specifica formazione acquisita, in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza (con l'indicazione dei corsi formativi frequentati e dei periodi di addestramento svolti) ;
- l'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno due anni, di cui al requisito della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 del bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica (con l'indicazione della tipologia, durata e luogo di svolgimento delle corrispondenti attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci) ;
- l'effettuazione della suddetta attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci, per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso, di cui al requisito della lettera f), comma 1, dell'articolo 5 del bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

(articolo 5, comma 1, lettera e) ; articolo 5, comma 1, lettera f) ; articolo 5, comma 4 ; articolo 6, comma 4 ; del bando di indizione).

- *(facoltativo)* "Curriculum vitae" in formato europeo, datato e sottoscritto ;
(articolo 6, comma 6, del bando di indizione).
- *(facoltativo)* Dichiarazione datata e sottoscritta da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica ;
(articolo 4, comma 1, ed articolo 6, comma 6, del bando di indizione).

- _____
(ulteriore eventuale altra documentazione - per le finalità del bando di indizione - che si deve o che si intende allegare)

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile, da non autenticare)

15_SO11_1_DDS_TUR 702_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio turismo 12 marzo 2015, n. 702/PRODRAF/TUR

LR 2/2002 - articoli 144, 146, 147 e 148 - DPRReg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. - Regolamento di esecuzione - articoli 2, 3, 4, 5 e 6 - Approvazione Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione" - Anno formativo 2014/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il combinato disposto degli articoli 17 e 21, del DPRReg./0277/Pres./2004, che disciplina le competenze del Direttore di Servizio;

PREMESSO che la legge 24 dicembre 2003, n. 363 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo") e successive modificazioni ed integrazioni, prevede all'articolo 3 l'obbligatorietà della messa in sicurezza delle piste di sci, ad opera dei gestori delle medesime aree sciabili;

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 ("Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, in cui i gestori delle aree sciabili, in relazione all'apertura al pubblico, devono dotare giornalmente con un certo numero adeguato di addetti alla sicurezza, le aree sciabili stesse, per garantire l'opera di prevenzione, soccorso e sicurezza dell'attività sciatoria;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale, recante al Titolo IX, Capo I, "Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci", ed in particolare l'articolo 143, in cui vengono riconosciute tali attività;

VISTO l'articolo 144, comma 1, della legge regionale, con cui viene istituito quale organismo di auto-disciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio Regionale, con attribuzione delle specifiche competenze in capo al medesimo;

VISTI, altresì, gli articoli 145 e 146 della legge regionale che regolano l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione", e che subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale regionale al conseguimento dell'abilitazione tecnica, così come prevista dall'articolo 147, comma 1, della legge regionale, che richiede la frequenza di appositi corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali dinanzi ad una Commissione esaminatrice all'uopo costituita, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima;

TENUTO CONTO inoltre, che l'articolo 147, comma 2, della legge regionale, ha introdotto l'obbligo per le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione", di partecipare ai corsi teorico-pratici formativi di aggiornamento professionale superando gli esami finali per poter svolgere la propria attività, pena la sospensione e la decadenza dell'iscrizione al relativo albo professionale regionale;

CONSIDERATO altresì, che in forza di quanto disposto dall'articolo 147, comma 3, della legge regionale, gli appositi corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, così come i relativi esami finali, sono promossi dall'Amministrazione regionale, ed organizzati dal Collegio Regionale, almeno ogni due anni;

VISTO l'articolo 148, comma 1, della legge regionale, che demanda ad un successivo apposito regolamento regionale di esecuzione la disciplina dei requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione, svolgimento e durata, sia dei specifici corsi teorico-pratici formativi per il conseguimento dell'abilitazione tecnica, che quelli relativi all'aggiornamento professionale, come altresì la definizione dei programmi

didattici e le materie di insegnamento, le modalità per sostenere le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione per l'ammissione ai corsi stessi, nonché le procedure inerenti lo svolgimento delle prove d'esame finali dei predetti corsi formativi, oltreché stabilire le caratteristiche per la composizione ed il funzionamento della Commissione esaminatrice preposta a sovrintendere ai predetti corsi, come oltre-modo sancire la sospensione e la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale regionale, per mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale, finalizzati all'esercizio della medesima professione;

VISTO pertanto il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., di seguito denominato regolamento di esecuzione;

CONSIDERATI in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto regolamento di esecuzione, attinenti all'organizzazione e alle modalità di partecipazione ai corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica, alla definizione dei loro programmi e conseguente durata degli stessi, all'indicazione delle materie di insegnamento, alle disposizioni per lo svolgimento delle prove d'esame finali, nonché alla descrizione della composizione della Commissione esaminatrice;

RICHIAMATO l'articolo 3 del citato regolamento di esecuzione, il quale prevede al comma 2, che i programmi dei corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica, siano definiti ed aggiornati dal Collegio Regionale in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive), sentite la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia (Area promozione salute e prevenzione) e la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area risorse agricole, forestali e ittiche), per la formulazione dei prescritti pareri di competenza;

VISTO il testo della bozza del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Coordinatore di stazione per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), predisposto dal Collegio Regionale e conseguentemente proposto alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive) - Servizio turismo;

ATTESO, che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di esecuzione, e previa richiesta di acquisizione dei prescritti pareri di competenza, inoltrata con nota della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive) - Servizio turismo (ad prot. n. 13049/P di data 20 febbraio 2015), si sono espresse favorevolmente sul suddetto testo della bozza del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Coordinatore di stazione per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), sia la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia (Area promozione salute e prevenzione), con propria nota datata 2 marzo 2015 (ad prot. n. 15975/A di data 2 marzo 2015), che la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area risorse agricole, forestali e ittiche) - Servizio Corpo forestale regionale, con propria nota datata 5 marzo 2015 (ad prot. n. 17921/A di data 6 marzo 2015);

DATO ATTO, in relazione alla suddetta nota inoltrata dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive) - Servizio turismo (ad prot. n. 13049/P di data 20 febbraio 2015), finalizzata all'acquisizione dei prescritti pareri alle Direzioni centrali competenti, che si è riscontrato - a causa di una svista - un errore nell'invio degli "allegati" alla medesima nota, essendo questi ultimi non conformi, e quindi non ritenuti corretti per gli obiettivi stabiliti nell'anzidetta richiesta;

RAVVISATA pertanto la necessità di inviare una nuova nota, da parte della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive) - Servizio turismo (ad prot. n. 13632/P di data 23 febbraio 2015), con cui si è inteso rimediare a tale errore - accludendo a quest'ultima richiesta - la giusta documentazione;

TENUTO CONTO che appare essenziale e fondamentale promuovere un corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione";

RITENUTO conseguentemente necessario ed indispensabile, approvare il testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Coordinatore di stazione per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), così come predisposto dal Collegio Regionale e proposto alla Direzione centrale attività pro-

duttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (Area attività produttive) - Servizio turismo, in quanto corrispondente alle finalità della legge regionale ed adeguato alle esigenze derivanti dagli obblighi introdotti dalla legge 363/2003, nonché dalla legge regionale 27/2006;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate, il testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Coordinatore di stazione per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres..
 2. Il testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Coordinatore di stazione per l'anno formativo 2014/2015" (con il relativo "Allegato A"), di cui al precedente punto 1., viene allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.
 3. I termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione" (anno formativo 2014/2015), sono espressamente specificati nel testo definitivo del "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Coordinatore di stazione", di cui ai precedenti punti 1. e 2..
 4. Di prendere atto che il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito ufficiale internet della Regione stessa.
- Trieste, 12 marzo 2015

BRAVO

15_SO11_1_DDS_TUR 702_2_ALL1

Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione" per l'anno formativo 2014/2015 ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "regolamento di esecuzione" approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres.

Art. 1 indizione del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione" - anno formativo 2014/2015

Art. 2 struttura, durata e frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 3 materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 4 numero di partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 5 modalità e requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 6 domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 7 prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 8 istruttoria finale e formazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 9 quota d'iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 10 luogo, sede, date ed orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

Art. 11 modalità e requisiti per il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale

Art. 12 informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 1 indizione del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione" - anno formativo 2014/2015

1. È indetto con il presente bando per l'anno formativo 2014/2015, il corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione", di seguito denominato "corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica", promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio turismo, ed organizzato dal Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito denominato "Collegio Regionale", ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante "Disciplina organica del turismo" e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicata anche come "legge regionale", ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", di seguito denominato "regolamento di esecuzione", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., così come da ultimo modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres..

2. Ai sensi dell'articolo 146, comma 3, della legge regionale è "Coordinatore di stazione" chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il "Pattugliatore" e le attività di coordinamento dei "Soccorritori" e dei "Pattugliatori" operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

Art. 2 struttura, durata e frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica è strutturato in due moduli formativi della durata di cinquantasei ore complessive, suddivise in trentadue ore per il primo modulo, e ventiquattro ore per il secondo modulo.

2. I due moduli formativi si svolgono nell'arco di tre settimane, nelle quali sono previste lezioni giornaliere d'insegnamento a carattere teorico-pratico, oltre ad esercitazioni pratiche e simulazioni d'interventi sul campo, sia in attività diurna che in attività notturna, aventi ad oggetto le materie di insegnamento, di cui al successivo articolo 3.

3. I candidati partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono tenuti ad osservare un comportamento consono durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo medesimo, restando in facoltà del Collegio Regionale la possibilità di prendere - in qualsiasi momento - nei confronti degli allievi partecipanti i provvedimenti che riterrà opportuni, non ultima la possibilità di non ammissione all'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale.

Art. 3 materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Le materie di insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica sono le seguenti:

a) Attività di Coordinatore di stazione: (ruolo e compiti, aspetti legali e normativa di riferimento); approfondimenti in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza; organizzazione e coordinamento con la

Direzione di stazione dell'attività di prevenzione, soccorso e sicurezza; predisposizione e gestione dei piani di intervento; organizzazione delle squadre di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza; organizzazione della stazione sciistica nel periodo invernale ed estivo (personale, mezzi, attrezzature, tipologia degli impianti di risalita, tipologia e caratteristiche delle piste di sci, telecomunicazioni); nozioni di progettazione delle stazioni turistiche invernali;

b) Prevenzione e sicurezza: le aree sciabili; le strutture e le zone dedicate ad attività specifiche; la pista da sci: lo studio a secco e con neve; le misure per il perseguimento della prevenzione; le diverse pratiche sportive in relazione della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nelle aree sciabili: sci alpino, sci nordico, snowboard, uso di slitte e slittini; lo studio dei flussi di sciatori in funzione della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nelle aree sciabili; rapporti e comunicazioni con il pubblico;

c) Gestione delle piste da sci: redazione delle procedure di giornata e studio della pista da sci nell'attività giornaliera; la demarcazione, la segnalazione e la protezione delle piste da sci; i dispositivi di protezione: installazioni fisse ed installazioni mobili; gli interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle piste da sci; la preparazione della pista da sci: la battitura e rapporti con il personale incaricato; la pista per manifestazioni agonistiche;

d) Soccorso nelle aree sciabili: redazione delle procedure per la gestione della chiamata di soccorso, la gestione della zona d'intervento quale leader di una squadra di soccorso; la predisposizione delle attività giornaliere: procedure di apertura e di chiusura delle piste da sci, l'attività di pattugliamento delle piste da sci;

e) Piani di intervento del servizio di elisoccorso 118: studio e redazioni di piani di intervento di elisoccorso; procedure di stazione e modalità d'intervento dell'aeromobile in pista e in aree dedicate;

f) Meteorologia: approfondimenti di meteorologia: il comportamento dei fronti sulle Alpi e sul Mediterraneo, le situazioni ricorrenti, i segnali premonitori, gli effetti sul territorio; la previsione meteorologica e la climatologia accurata sull'area alpina: cenni storici, istituzioni, risultati; gli strumenti di misura: pluviometri, termometri, igrometri, barometri, anemometri e solarimetri, sensore altezza neve: confronto con le diverse tecnologie adottate; misure dirette al suolo: caratteristiche delle stazioni meteorologiche, errori di misura; misure dirette in quota: i palloni sonda (in particolare: caratteristiche, parametri rilevati, sistema d'inseguimento); misure indirette: radar, sodar e satelliti (in particolare: funzionamento e parametri rilevati); sistemi di trasmissione dati meteo, procedura di telemisura, raccolta ed elaborazione informatica (in particolare: database, archiviazione, elaborazione, diagrammi, tabelle, mappe, ecc.); presentazione delle mappe meteorologiche e della simbologia adottata; i compiti dell'OSMER-ARPA: osservazione, comprensione, previsione e diffusione della meteorologia, ovvero cos'è l'OSMER e cosa fa per la meteorologia alpina;

g) Nivologia e valanghe: le valanghe: tipologia e caratteristiche; la neve: genesi e metamorfismi in relazione alla stabilità del manto nevoso, caratteristiche del manto nevoso (in particolare: densità, viscosità, plasticità, neviflusso, angoli di attrito dei cristalli, resistenze al taglio, alla compressione, alla trazione) e loro relazione con la stabilità della neve; il distacco delle valanghe: forze concorrenti, fattori ambientali e loro influenza sulla stabilità della neve (in particolare: temperature, vento, morfologia del terreno, vegetazione - erbacea, cespugliosa, arborea -, esposizione dei versanti, quota, morfologia del terreno, ecc.); valutazione del pericolo di valanghe: bollettini meteorologici, bollettini valanghe, scala del pericolo, analisi topografiche, informazioni locali, valutazioni locali, test di stabilità (in particolare: del blocco, del triangolo, del trapezio, esame stratigrafico speditivo, prove pratiche sulla neve; prevenzione degli incidenti, esame e scelta del terreno, scelta dei materiali, precauzioni su terreno a rischio, comportamento in caso di valanga (in particolare: dei travolti e dei superstiti e dei testimoni), grafico della sopravvivenza (in particolare: Brugger e Durrer); soccorso in valanga: la ricerca con i vari mezzi di autosoccorso, la ricerca nel soccorso organizzato; comportamento in funzione di un intervento dell'elicottero;

h) Topografia e cartografia: orientamento; lettura delle carte topografiche; utilizzo della cartografia nelle operazioni di soccorso e ricerca di dispersi; uso coordinato della bussola;

i) Attività notturna: organizzazione e coordinamento della squadra nelle simulazioni dell'intervento di soccorso e ricerca di dispersi in condizioni di oscurità.

Art. 4 numero di partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il numero massimo di candidati partecipanti ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica è di dieci allievi, innalzabile a dodici allievi in caso di richiesta di ammissione da parte di soggetti che dichiarino in sede di domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 6, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica; la conoscenza effettiva delle tre materie d'insegnamento è dimostrata mediante un colloquio orale da effettuarsi dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

2. I candidati partecipanti verranno suddivisi in due squadre di allievi, ciascuna composta da cinque ele-

menti, che saranno accompagnati per tutta la durata del percorso formativo dagli istruttori e dai docenti esperti nelle materie d'insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

Art. 5 modalità e requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Per essere ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica i candidati partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti :

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) età non inferiore ad anni diciotto (maggiore età);

d) diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;

e) conseguimento, da almeno due anni, dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore", di cui all'articolo 147 della legge regionale, e regolare iscrizione all'Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, istituito presso il Collegio Regionale come stabilito all'articolo 145 della legge regionale, salvo quanto disposto al successivo comma 3. del presente articolo.

2. I requisiti, di cui al precedente comma 1. del presente articolo, devono essere posseduti dal candidato partecipante - a pena di esclusione - alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6. Salvo quanto precisato al successivo comma 3. del presente articolo, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del precedente comma 1. del presente articolo, è comprovato dal candidato partecipante nella domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica con "dichiarazione sostitutiva di certificazione", resa ai sensi degli articoli 38 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni, come specificato al successivo articolo 6, comma 3..

3. In deroga all'articolo 4, comma 3, del regolamento di esecuzione, per il combinato disposto dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003 n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 10, commi 3 e 6 della legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003) e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti appartenenti al Corpo Forestale Regionale, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Corpi di Polizia locale, specificamente formati all'attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci - secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza - ed effettivamente adibiti allo svolgimento di detta specifica attività da almeno due anni, possono presentare domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6, ed essere ammessi al corso teorico-pratico formativo stesso, anche se non in possesso dei requisiti di cui alla lettera e), comma 1, del presente articolo (abilitazione tecnica di "Pattugliatore" e regolare iscrizione all'Albo professionale regionale). In tal caso, comprovano, allegando alla domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6, una attestazione rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza, relativa :

a) alla specifica formazione acquisita, in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza;

b) all'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno due anni, di cui al requisito della lettera e), comma 1, del presente articolo.

Art. 6 domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. La domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, è redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, e deve pervenire a pena di inammissibilità a mezzo "raccomandata con avviso di ricevimento", all'indirizzo della Segreteria del Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci - Via Rovigno n. 5 - 34145 - TRIESTE, entro e non oltre il termine ultimo di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di indizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (B.U.R.).

2. Sono considerate presentate nei termini le domande di partecipazione pervenute entro i quindici

giorni successivi alla scadenza del termine, di cui al precedente comma 1. del presente articolo. La data del timbro postale di spedizione fa fede ai soli fini del rispetto del termine ultimo, posto che la data di ricezione della domanda di partecipazione, resta quella di arrivo alla Segreteria del Collegio Regionale.

3. La domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, è corredata da "dichiarazione sostitutiva di certificazione", resa ai sensi degli articoli 38 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni, comprovanti:

- a) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) la maggiore età (non inferiore ad anni diciotto);
- d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;
- e) il conseguimento, da almeno due anni, dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore", di cui all'articolo 147 della legge regionale, e la regolare iscrizione all'Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, istituito presso il Collegio Regionale come stabilito all'articolo 145 della legge regionale.

4. I candidati partecipanti appartenenti al Corpo Forestale Regionale, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Corpi di Polizia locale, di cui al precedente articolo 5, comma 3., per comprovare i requisiti previsti dal medesimo articolo 5, comma 1., lettera e), devono allegare alla domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, una attestazione rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza, relativa :

- a) alla specifica formazione acquisita, in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza;
- b) all'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno due anni, di cui al requisito della lettera e), comma 1., del precedente articolo 5.

5. Alla domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, va altresì allegata a pena di inammissibilità, da parte di tutti i candidati partecipanti, una fotocopia del documento di identità in corso di validità.

6. Il candidato partecipante può inoltre allegare alla domanda di partecipazione, redatta sul modello "Allegato A" al presente bando di indizione, in via facoltativa un "curriculum vitae" in formato europeo, nonché per le finalità di cui al precedente articolo 4, comma 1., una dichiarazione da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

7. I candidati partecipanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Segreteria del Collegio Regionale, ogni eventuale variazione al contenuto della domanda di partecipazione, liberando il Collegio Regionale stesso, da qualsivoglia responsabilità conseguente all'inesatta o tardiva comunicazione della variazione medesima.

8. L'istruttoria delle domande di partecipazione, pervenute alla Segreteria del Collegio Regionale entro i termini stabiliti ai precedenti commi 1. e 2. del presente articolo, verrà eseguita dal medesimo Collegio Regionale entro i successivi dieci giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle stesse.

9. In caso di domanda di partecipazione irregolare o incompleta, il Collegio Regionale assegna al candidato partecipante un termine, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione od integrazione della stessa.

10. Ai candidati partecipanti non ammessi, è data opportuna comunicazione dell'esclusione, con l'indicazione delle motivazioni.

Art. 7 prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Sono ammessi a partecipare alla prova attitudinale di selezione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i candidati che hanno presentato regolare domanda, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 6, e che risultino essere in possesso dei requisiti richiesti e stabiliti al precedente articolo 5.

2. L'ammissione, al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, è subordinata al superamento della prova attitudinale di selezione, consistente in un colloquio orale conoscitivo, da effettuarsi dinanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione, diretto a valutare conoscenze, attitudini ed esperienze del candidato partecipante.

3. Nell'ambito del colloquio orale conoscitivo, di cui al precedente comma 2. del presente articolo, per i

soli candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso teorico-pratico formativo, viene stabilita da parte della Commissione esaminatrice per le finalità riportate al precedente articolo 4, comma 1., l'effettuazione del colloquio orale conoscitivo diretto a verificare tale conoscenza.

4. Il luogo, la sede, nonché la data e l'orario di svolgimento della prova attitudinale di selezione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e opportunamente comunicati al recapito indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione esaminatrice si riserva altresì di variare il luogo, la sede, nonché la data e/o l'orario di svolgimento della prova attitudinale di selezione, ove lo ritenga necessario per consentire il corretto svolgimento della prova medesima.

5. I candidati partecipanti devono presentarsi nel luogo, nella sede, alla data e all'orario comunicati, muniti di un documento d'identità in corso di validità, da esibire ai componenti della Commissione esaminatrice a pena di esclusione dalla partecipazione alla prova attitudinale di selezione.

6. La mancata presentazione, e quindi mancata partecipazione, alla prova attitudinale di selezione equivale al ritiro della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

Art. 8 istruttoria finale e formazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. I candidati partecipanti, da ammettere al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono utilmente collocati nell'apposita graduatoria di merito stilata dalla Commissione esaminatrice, che tiene conto:

a) della valutazione ottenuta in seguito alla prova di selezione (colloquio orale conoscitivo), di cui al precedente articolo 7, comma 2.;

b) di quanto eventualmente dichiarato nel "curriculum vitae" in formato europeo, di cui al precedente articolo 6, comma 6., relativamente ad altri titoli e/o esperienze formative, lavorative, di volontariato e/o di servizi pregressi, di conoscenze e/o capacità tecniche, posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e che si intendono far valutare per le finalità del presente bando di indizione. Tale documentazione verrà quantificata attraverso l'attribuzione di un punteggio in decimi, da applicarsi ai soli candidati partecipanti idonei, ai sensi della precedente lettera a) del presente comma;

c) dell'ulteriore eventuale altra documentazione, fornita in via facoltativa, ed allegata per le finalità del presente bando di indizione, a supporto della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

2. In caso di parità di punteggio la Commissione esaminatrice tiene conto dell'ordine cronologico di ricevimento della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

3. Sono considerati non ammessi, al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i candidati partecipanti che non abbiano raggiunto alla conclusione della prova attitudinale di selezione, di cui al precedente articolo 7, comma 2., una valutazione positiva.

4. I candidati partecipanti, utilmente collocati nella graduatoria di merito, ma in posizione non ricompresa entro il numero effettivo massimo dei candidati ammissibili, possono partecipare ad una nuova edizione del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica immediatamente successiva a quella indetta con il presente bando, con la facoltà di mantenere salvo il punteggio complessivo già ottenuto nella prova attitudinale di selezione svolta, risultante dalla graduatoria di merito di cui al presente articolo.

5. I candidati partecipanti, ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche, effettuato da un medico del servizio sanitario nazionale ancorché operante in regime di convenzione, ovvero da un medico competente, con visita medica disposta a cura e spese del Collegio Regionale.

Art. 9 quota d'iscrizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, comprensiva del costo della copertura assicurativa, è stabilita in Euro 200,00 (duecento/00). La quota d'iscrizione dovrà essere versata da parte del candidato partecipante, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sul conto corrente bancario intestato al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito indicato:

Banca Popolare di Vicenza - Filiale di Azzano Decimo (Pordenone)

Codice C I N : I

Codice A B I : 05728 - Codice C A B : 64780

Conto corrente bancario n. : 463987

Codice IBAN : IT 89 I 05728 64780 742570463987

2. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, non è comprensiva delle spese per lo ski-pass, il vitto e l'alloggio, che sono pertanto a carico del candidato partecipante.

Art. 10 luogo, sede, date ed orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica si svolgerà in una località del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, considerata quale "polo sciistico regionale", dotata di una sede adeguatamente attrezzata.

2. In caso di impedimento, per mancanza di neve o di insufficiente innevamento, od altresì a causa della chiusura o della inutilizzabilità degli "impianti sciistici" della località in origine indicata, il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica sarà effettuato in un luogo fuori regione, presso una sede compatibilmente attrezzata.

3. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e saranno opportunamente comunicati ai singoli candidati partecipanti effettivamente ammessi al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei, al recapito indicato dai candidati allievi nelle domande di partecipazione, di cui al precedente articolo 6.

4. I candidati allievi devono presentarsi nel luogo, nella sede, alle date e agli orari comunicati, muniti di un documento di identità in corso di validità, da esibire ai componenti della Commissione esaminatrice, pena l'esclusione dalla partecipazione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.

Art. 11 modalità e requisiti per il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale

1. All'esame finale, per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione", sono ammessi gli allievi che hanno partecipato regolarmente al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, con la frequenza di almeno il novanta per cento delle ore complessive di durata del corso medesimo.

2. L'esame finale, per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione", è articolato in una prova pratica, in una prova scritta ed in un colloquio orale, aventi ad oggetto le materie d'insegnamento del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al precedente articolo 3, e si svolge dinanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

3. Per la valutazione della prova pratica, della prova scritta e del colloquio orale, la Commissione esaminatrice assegna una votazione da 0 a 10. Il punteggio minimo, per considerare ogni singola prova superata, è stabilita in 6,00 (sei) punti, che nel caso della prova pratica risulta dalla media delle votazioni attribuite dai commissari d'esame.

4. La Commissione esaminatrice formula, altresì, un giudizio complessivo sui singoli allievi, espresso dagli istruttori e dai docenti del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, attribuendo un punteggio variabile (da -0,5 a +0,5), che tiene conto del comportamento durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo. Il punteggio viene sommato alla votazione finale ottenuta dalla media dei punteggi attribuiti nelle tre prove d'esame già eseguite.

5. L'esame finale si intende superato nel caso in cui sussistano congiuntamente i tre seguenti requisiti:
a) la votazione finale ottenuta dalla media dei punteggi (a cui si aggiunga il giudizio complessivo, di cui al precedente comma 4 del presente articolo), sia pari o superiore a 6,00 (sei) punti;
b) sussista la sufficienza in almeno due delle tre prove d'esame;
c) non sussista alcuna grave insufficienza (voto inferiore a 5,00).

6. La Commissione esaminatrice predispose un elenco finale, recante le valutazioni dei singoli allievi che hanno partecipato e frequentato il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, nonché l'evidenza dei soggetti non ammessi e rinunciatari.

7. Agli allievi che superano l'esame finale del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, viene rilasciato un attestato di abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione", utile ai fini dell'i-

scrizione all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 145 della legge regionale. Per tale iscrizione è necessario presentare apposita richiesta alla Segreteria del Collegio Regionale.

8. Agli allievi che non hanno superato l'esame finale del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, viene comunque rilasciato un attestato di frequenza, non idoneo ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale.

Art. 12 informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuati da parte degli Uffici regionali, si rende noto che i dati personali indicati dal candidato nella domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, saranno raccolti presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio turismo - Via Trento n. 2 - 34132 - Trieste.

Titolare del trattamento è la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali; responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore del Servizio turismo; responsabile della sicurezza del trattamento dei dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici e/o comunque automatizzati è la Società Insiel S.p.A. - Informatica per il Sistema degli Enti Locali - Via San Francesco n. 43 - 34133 - Trieste, restando affidata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Piazza dell'Unità d'Italia n. 1 - 34121 - Trieste, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

I dati saranno raccolti e trattati anche presso il Collegio Regionale, autonomo titolare del trattamento nella persona del Presidente pro tempore.

I dati conferiti saranno oggetto di trattamento, con strumenti anche informatici, per le finalità attinenti alla prova attitudinale di selezione, all'ammissione, alla partecipazione e alla frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e delle conseguenti prove d'esame finali.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, ed alcuni diritti complementari come il diritto di ottenere l'aggiornamento e/o la rettifica dei dati stessi.

15_SO11_1_DDS_TUR 702_3_ALL2

("Allegato A")

(Si prega di scrivere in modo chiaro e possibilmente in stampatello)

**Spettabile
Segreteria del Collegio Regionale degli
Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci
Via Rovigno n. 5
34145 - TRIESTE**

Oggetto: Domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione" (anno formativo 2014/2015).

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato/a a _____ prov. (____) il _____
(luogo o località di nascita) (sigla) (gg - mm - aa)

e residente a _____ prov. (____)
(Comune, luogo o località di residenza compreso il codice di avviamento postale) (sigla)

in _____
(indicare l'indirizzo completo - Via o Piazza e numero civico)

CHIEDE

di poter partecipare alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione" (anno formativo 2014/2015).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38 e 46 del medesimo Decreto, con finalità di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione",

DICHIARA

(fra più ipotesi, barrare quella di proprio interesse)

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;

in alternativa:

- (per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea) di essere in possesso della cittadinanza del seguente

Stato membro dell'Unione Europea: _____;
(indicare lo Stato membro)

2. di godere dei diritti civili e politici in: _____;
(indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza)

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero):

(indicare in modo chiaro e completo il titolo di studio posseduto)

conseguito in data _____ presso _____
(gg - mm - aa) (indicare denominazione e sede dell'Istituto/Scuola in modo completo)

_____;

(per i punti n. 4. e n. 5. che seguono :)

(N.B. : ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i soggetti appartenenti ai Corpi o agli Enti di appartenenza indicati nella stessa norma - Corpo Forestale Regionale, Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpi di Polizia locale - formati secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza, non rendono le due dichiarazioni che seguono - punto 4. e punto 5. - ma **allegano invece la prevista attestazione**)

4. di aver conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore", di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002, da almeno due anni, e cioè in data _____;
(indicare gg - mm - aa della data di conseguimento)
5. di essere regolarmente iscritto all'Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all'articolo 145 della legge regionale 2/2002, al numero _____;
(indicare il numero di matricola)
6. di aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nel bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Coordinatore di stazione" per l'anno formativo 2014/2015 ;
7. di aver preso conoscenza, in particolare, delle modalità e dei requisiti per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui all'articolo 5 del bando di indizione, e dei criteri relativi al superamento della prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui agli articoli 7 ed 8 del medesimo bando di indizione ;
8. di aver preso conoscenza, inoltre, dell'informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni) contenuta nel bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei medesimi dati personali ;
9. di indicare il seguente indirizzo quale recapito per la ricezione di ogni comunicazione relativa al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica :

SIG. _____
 VIA/PIAZZA _____ N. _____ C.A.P. _____
 COMUNE/LOCALITÀ _____ PROV. _____
 TELEFONO FISSO E/O CELLULARE _____
 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (e-mail) _____

ALLEGA

(barrare gli allegati effettivi)

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità ;
(articolo 6, comma 5, del bando di indizione).
- (solo per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica) :

Attestazione rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza, comprovante :

- la specifica formazione acquisita, in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza (con l'indicazione dei corsi formativi frequentati e dei periodi di addestramento svolti) ;

- l'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno due anni, di cui al requisito della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 del bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica (con l'indicazione della tipologia, durata e luogo di svolgimento delle corrispondenti attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci);

(articolo 5, comma 1, lettera e); articolo 5, comma 3; articolo 6, comma 4; del bando di indizione).

- *(facoltativo)* "Curriculum vitae" in formato europeo, datato e sottoscritto;
(articolo 6, comma 6, del bando di indizione).
- *(facoltativo)* Dichiarazione datata e sottoscritta da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica;
(articolo 4, comma 1, ed articolo 6, comma 6, del bando di indizione).

- _____
(ulteriore eventuale altra documentazione - per le finalità del bando di indizione - che si deve o che si intende allegare)

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile, da non autenticare)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali